



Tribunale di Reggio Calabria
Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
(artt.408-411 C. p. p.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Domenico Santoro,

letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato, nei confronti dello/i indagato/i:

- 1) SALSANO Massimo;
- 2) CUFRI Antonio;
- 3) ZURZOLO Domenico;
- 4) LAMBERTI CASTRONUOVO Edoardo.

..... ed in atti compiutamente generalizzati,

iscritti in ordine a. l. ... reat. s., indicati. s. nella richiesta del P. M., di cui agli atti n. 358/10 F.d. 2003/91, moduli 4792.p. e F.d. 2003/91;

ritenuto che, come emerge dalla motivazione del P. M., che qui si intende riportata, potendo

condividersi le argomentazioni in essa rappresentate in ordine al delitto, affetto da i. s. c. di
trame, di concorso in calunnia, appresa ex art. 7 l. 2003/1991, specie sotto
il profilo dell'elemento soggettivo del reato - rd. 11/99 richiesta del P.M. -],
ed a quello di cui all'art. n. 79 C.p. - 7 l. 2003/1991,

- ° la notizia di reato appare infondata;
- ° non sono emersi elementi penalmente rilevanti dai fatti in esame;

~~X~~ gli elementi risultanti dai fatti in esame non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, in quanto
la imputazione non è diretta, alle luce delle cause, indagine svolta, si sono rivelate;
infondate;
° manca una condizione di procedibilità [° sussiste causa di non punibilità];

- ° il reato..... è estinto: per intervenuta prescrizione; per intervenuta remissione di querela, debitamente accettata; per morte del reo; per intervenuta abrogazione;

P. Q. M.

Visti gli artt. 408 e ss. C. p. p.;

dispone l'archiviazione del procedimento sopra indicato ed ordina la restituzione degli atti al P. M. in sede.....;

autorizza sin d'ora il rilascio di copia atti alle parti e difensori;

manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Reggio Calabria, 29/05/2017

Il giudice per le indagini preliminari
Dr. Domenico Santoro

[Handwritten signature]

Depositato in Cancelleria
Reggio Calabria 29 maggio 2017



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA

Al Giudice per le indagini preliminari
SEDE

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Artt.408 e ss. C.p.p.

Il Pubblico Ministero, dott. Luca Miceli,

visita gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di:

LAMBERTI CASTRONOVO Edoardo, nato il 12.2.1950 a Reggio Calabria

SALSANO Massimo, nato il 25.4.1977 a Salerno

CUTRI' Antonio, nato l'1.8.1958 a San Procopio

ZURZOLO Domenico, nato il 28.7.1974 a Cittanova

iscritto nel registro delle notizie di cui all'art. 335 comma 1 c.p.p. in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 368 c.p., art. 7 L. 203/91 e 479 c.p.,

Osserva

La notizia di reato è infondata poiché non sono emersi elementi idonei a sostenere proficuamente l'accusa in giudizio nei confronti degli indagati in ordine alle fattispecie di reato loro rispettivamente contestate.

Va premesso che il presente procedimento trae origine dalla denuncia-querela presentata il 14.7.2014 dal giornalista Michele Inzerra, direttore del quotidiano " Il Quotidiano del Sud - edizione di Reggio Calabria-" (e successive integrazioni del 17.7.2014 e del 21.7.2014) nei confronti di Edoardo Lamberti Castronovo, Sindaco di San Procopio.

L'Inzerra, in data 12.7.2014, aveva pubblicato un articolo con il quale denunciava che l'8.7.2014 a San Procopio, come in precedenza avvenuto ad Oppido Mamertina, la statua del Santo Patrono in processione si fosse fermata davanti all'abitazione di un pregiudicato ex art. 416 bis c.p. in segno di ossequio e reverenza.

In particolare, l'articolo di stampa, con titolo in prima pagina, riferiva che la statua del Santo Patrono si fosse fermata davanti la casa del boss Nicola Alvaro ed avesse ricevuto l'obolo da parte della moglie, Violi Grazia.

Alla pubblicazione della notizia era seguita la stizzita presa di posizione mediatica del Lamberti, Sindaco di San Procopio, che, sia con interventi televisivi o su siti d'informazione on line e sia con un esposto del 12 luglio 2014 (con seguito del giorno successivo) inviato a varie autorità politiche, amministrative, giudiziarie e religiose, aveva rivendicato l'assoluta regolarità della processione e, comunque, respinto ogni analogia con i fatti di Oppido Mamertina e, più in generale, ogni accostamento tra la collettività socio-politica che rappresentava e fenomeni malavitosi imperanti in Calabria.

Inoltre, il sindaco, aveva convocato un consiglio comunale aperto alla partecipazione di tutta la cittadinanza all'esito del quale era stato deliberato di intraprendere un'azione legale nei confronti dell'autore dell'articolo nel caso in cui non fossero arrivate le sue scuse nei tre giorni successivi.

Ne seguivano due integrazioni della querela da parte dell'Inserra - che allegava anche stralci di materiali di collaboratori di giustizia che in passato avevano dipinto il Lamberti come uomo vicino ai delinquenti, nota consorte di 'ndrangheta avente base a Reggio Calabria, ed altri atti giudiziari di analogo contenuto, ad onore del vero privi di seguiti giudiziari conosciuti - nei quali il giornalista, ribadita la verità di quanto scritto il 12.7.2014, si lamentava di essere stato pericolosamente esposto a causa delle iniziative mediatiche del sindaco al cospetto di "una comunità ad alta densità criminale".

Tanto premesso, va detto che le indagini delegate alla Squadra Mobile di Reggio Calabria, ai Carabinieri della Compagnia di Palmi e delle Stazioni di San Procopio e Reggio Calabria "Principale" consentivano di accertare la veridicità della notizia narrata dall'Inserra poiché la PG, già con nota del 10.7.2014, e quindi prima della pubblicazione dell'articolo, riferiva che dall'esame delle video-riprese effettuate da una telecamera precedentemente posizionata innanzi all'abitazione di Alvaro Nicola - capo indiscusso dell'omonima cosca di 'ndrangheta, dove viveva solo la moglie, Violi Grazia, fino al 17.7.2014, quando vi veniva collocato anche l'anziano boss in regime di detenzione domiciliare - si poteva scorgere chiaramente la statua del Santo Patrono fermarsi per venti secondi esatti proprio in prossimità all'abitazione monitorata e la suddetta Violi Grazia avvicinarsi per renderle omaggio.

Dall'esame diretto del video si scorgeva la donna nell'atto di avvicinarsi ai bimbi che portavano la sacca nella quale vengono riposte le offerte, od oboli che dir si voglia, e successivamente avvicinarsi alla statua del Santo Patrono per baciarla.

Un secondo CD contenente le video riprese della medesima processione veniva depositato successivamente dal Mar. Capo della Stazione dei Carabinieri di San Procopio, Massimo Salsano, odierno indagato per il reato di cui all'art. 479 c.p., a cui era spontaneamente consegnato dallo stesso Lamberti Castronuovo.

Orbene, descritti sommariamente gli elementi fattuali alla base del presente procedimento, è necessario, in primo luogo, soffermarsi sulla astratta configurabilità della contestazione di concorso in calunnia aggravata ex art. 7 L. 203/91 mossà a Lamberti Castronovo Edoardo, Cutri Antonio e Zurzolo Domenico, rispettivamente sindaco, vice sindaco e parroco di San Procopio, per aver accusato ingiustamente l'Insera di aver dato una notizia non vera.

In proposito, infatti, avuto riguardo all'oggettività giuridica protetta dai reati di falso, ovvero la fede pubblica intesa come affidamento della collettività sulla veridicità di un atto, ed alle fattispecie di cui agli artt. 476 e seguenti del codice penale che puniscono le falsità ideologiche o materiali dei pubblici ufficiali e/o dei privati in relazione agli atti pubblici, alle scritture private, alle certificazioni, alle autorizzazioni amministrative, ai registri ed alle notificazioni, sembra doversi obbligatoriamente concludere nel senso che, non rientrando un articolo di stampa in nessuna delle fattispecie in questione, la condotta contestata non possa integrare alcun reato di falso posto a base della calunnia, quanto piuttosto il diverso reato di diffamazione della popolazione di San Procopio che il giornalista avrebbe commesso accunando i fatti ivi accaduti durante la processione con quelli accaduti ad Oppido Mamertina qualche giorno prima.

Ma, se da un lato questa è l'unica conclusione possibile in linea astratta, dall'altro lato non vi è chi non veda come essa finisca per scontrarsi irrimediabilmente con il diritto di critica costituzionalmente riconosciuto non solo ai giornalisti, ma anche nei confronti di questi ultimi, perfino in linea putativa.

In sostanza, sostenere che il tacciare per falsa una notizia di stampa risultata poi in realtà vera equivalga ad accusare il giornalista di diffamazione e che tale reato possa essere posto a base del reato di calunnia da contestare all'accusatore, a parere dello scrivente sembra difficilmente sostenibile dal punto di vista oggettivo, già in astratto.

Nel caso concreto, poi, la lettura degli atti porta a concludere nel senso che il Lamberti, sul momento convinto della falsità della notizia, abbia, a torto od a ragione, aspramente criticato il giornalista ed, a seguito della celebrazione di un Consiglio Comunale aperto alla partecipazione della collettività, abbia chiesto una rettifica preannunciando una querela in caso contrario.

Di conseguenza, anche qualora non si condividesse questa impostazione, per la verità difficilmente contestabile almeno sul piano della tipicità delle fattispecie penali in materia di falso, l'infondatezza della notizia di reato deriverebbe dalla constatata dubbia configurabilità in capo agli indagati (ed in

particolare in capo al Lamberti Castronovo essendo le posizioni degli altri due indagati direttamente dipendenti della sua) dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia.

Ed infatti, premesso che il dolo della calunnia è da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo (sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato) e momento volitivo (intenzionalità dell'incolpazione) va ritenuto che la notizia di reato sia infondata in quanto il Lamberti ha riferito che, allarmato da quanto avvenuto qualche giorno prima ad Oppido Mamertina, già durante la processione chiese continuamente informazioni in ordine al suo normale svolgimento ai Carabinieri che erano con lui, ed in particolare al Maresciallo Capo Salsano, ottenendone positiva conferma.

Pertanto, una volta informato del contenuto dell'articolo a firma dell'Insera, si preoccupava di chiedere lumi al vice sindaco che, non solo lo aveva tranquillizzato, ma gli aveva fornito anche la copia di un video della processione dalla cui visione il Lamberti (che non poteva conoscere le diverse immagini in possesso dello scrivente Ufficio) ricavava solo il dato della moglie dell'Alvaro uscire dalla propria abitazione, avvicinarsi alla statua del Santo Patrono e darle un bacio.

Sicchè, all'atto della redazione dell'esposto contro il giornalista, l'indagato, ma anche il vice sindaco ed il parroco che sostanzialmente ratificarono quello scritto, non potevano sapere che, in realtà, i fatti riferiti dal giornalista fossero veri.

Inoltre, anche dopo aver appreso tale circostanza, il Lamberti contestava che i fatti, anche così ricostruiti, potessero essere interpretati come un inchino od un omaggio alla famiglia del boss in quanto astrattamente identici a quello che sarebbe avvenuto rispetto ad almeno altre cinquanta famiglie del luogo.

In sostanza, secondo gli indagati, gli appena venti secondi di sosta della statua del Santo Patrono in prossimità della casa del boss Alvaro non differirebbero in nulla rispetto alle analoghe soste effettuate ordinariamente durante la processione, o almeno questo era il loro patrimonio conoscitivo all'atto della redazione dell'esposto, anche perché andrebbe distinta la fase della sosta in prossimità dell'abitazione da quella, svoltasi qualche metro più avanti e comunque non sotto la loro visuale, durante la quale la donna avrebbe riposto l'offerta votiva nell'apposita sacca portata dai bambini del luogo.

In questo senso, dunque, per l'indagato Lamberti Castronovo la notizia pubblicata dall'Insera continua a non corrispondere al vero anche dopo essere stato accertato che vi è stata la fermata della statua in prossimità dell'abitazione della moglie del boss e che quest'ultima si sia avvicinata per baciare il Santo Patrono in processione, poiché egli contesta l'accostamento tra questa vicenda e quella avvenuta qualche giorno prima ad Oppido Mamertina in quanto i fatti di San Procopio non andrebbero letti come espressione di un omaggio o di un inchino della statua in processione al boss.

6

ma, al contrario, come l'omaggio del fedele, seppure nel caso di specie moglie di uno 'ndranghetista, al Santo Patrono, come risulta essere avvenuto da parte di altre decine di persone. Tali considerazioni, non smentibili attraverso gli elementi raccolti agli atti, sono anche avvalorate dal fatto che Violi Grazia si era trasferita in quella abitazione da poco tempo e che il marito veniva ivi collocato in detenzione domiciliare solo dopo i fatti in questione.

Da ciò deriva la difficoltà di smentire gli indagati che hanno dichiarato all'unisono di non aver posto particolare attenzione all'una piuttosto che all'altra abitazione in prossimità della quale si era fermata la statua a richiesta del fedele di turno, come avviene da secoli, proprio perché tale prassi non era da loro intesa come un "inchino o un omaggio" della Statua a qualcuno, evento che anche loro avevano cercato di evitare, ma, ed al contrario, come mero ossequio del fedele al Santo Patrono.

Né le ulteriori indagini delegate ai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno aggiunto alcunchè nell'ottica dimostrativa delle condotte ascritte agli indagati.

Inoltre, con riguardo alla posizione del Cutrì e dello Zurzolo, va anche detto che la loro responsabilità andrebbe inferita unicamente dalla ritenuta (dal Lamberti) adesione ideologica all'esposto del Sindaco dato che le loro dichiarazioni rese al PM non sono utilizzabili ex art. 63 c.p.p. in quanto rese senza difensore da soggetti certamente già indagabili all'atto dell'audizione in quanto espressamente citati già nell'esposto stesso.

Analogo discorso va fatto in ordine all'inutilizzabilità *contra se* delle dichiarazioni rese al PM dall'ultimo indagato, il Maresciallo Salsano, a cui è contestato il reato di cui all'art. 479 c.p., in quanto anch'esse rese senza l'assistenza del difensore da parte di un soggetto potenzialmente indagabile già prima dell'audizione in Procura.

Nel merito, si contesta al Salsano di aver scritto il falso nella relazione di servizio redatta in data 11.7.2014, quindi il giorno prima della pubblicazione dell'articolo dell'Insera, sulla processione di San Procopio per aver omesso di segnalare l'anomalia verificatasi durante la processione.

Il punto, però, è che secondo il Salsano e gli altri soggetti sentiti nel corso dell'indagine, durante quella processione non vi fu alcuna "anomalia" se per essa si intende un omaggio che la processione stessa riserva a qualcuno in quanto 'ndranghetista e non invece una fermata tra le tante, preceduta dall'offerta votiva al Santo Patrono.

Sul punto nella relazione di servizio si legge testualmente: "La processione aveva inizio alle 19:45 e seguiva l'itinerario che ha sempre seguito almeno da quando dieci anni fa lo scrivente giungeva al Comando della Stazione Carabinieri di San Procopio, quindi, come usanza, dovunque le persone porgevano l'offerta la statua effettuava una brevissima sosta, meno di un minuto, per consentire ai fedeli di baciare il Santo. Ciò si verificava di fatto, anche in questa occasione, dinanzi a tutte le

case abitate del paese, senza alcuna distinzione. Ovviamente a san Procopio, come del resto ovunque, vi sono alcuni pregiudicati i quali, alla stregua degli altri ossequiavano la statua del Patrono (e non viceversa).” proprio quello che è avvenuto anche nel caso di Violi Grazia, visibile mentre appone l’obolo nella sacca portata da uno dei bambini a ciò preposti ed, immediatamente dopo, mentre si avvicina alla statua per baciarla.

Allo stato, dunque, non sembra sostenibile che il Salsano abbia dolosamente omesso di riportare specificamente la fermata in prossimità della casa del boss Alvaro allo scopo di nascondere l’evento.

Infatti, la lettura degli atti acquisiti nel corso delle indagini porta a ritenere ragionevolmente che il Salsano, ma anche gli altri indagati, ognuno con il proprio ruolo, istituzionale, politico e religioso, secondo la loro percezione diretta dei fatti e la propria elaborazione critica degli stessi, opinabile o meno, ritenessero che durante la processione di San Procopio non si fossero verificati fatti analoghi rispetto a quelli verificatisi ad Oppido Mamertina qualche giorno prima, almeno nei termini poi riportati dall’Inserra, ovvero come “inchino” del Santo Patrono, e per esso della collettività, al cospetto del boss di turno.

PQM

Visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D. Lv. 271/89

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l’archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Reggio Calabria, 3.3.2017

**Il Sostituto Procuratore della Repubblica
dott. Luca Miceli**




Luca Miceli

Vp 3.03.2017

Il Procuratore della Repubblica Ag. S.
Uff. Legale Gaetano Paci

V RC 3 aprile 2017



**Il Procuratore della Repubblica
(Dr. Federico Gaetano de Rallo)**